



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO FANO

(Via Largo della Lanterna 3 – tel.0721/801329 – E-Mail: ucfano@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/fano)

ORDINANZA N° 49/2012

LOTTA AEREA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano:

- VISTO** il dispaccio n° 03.02.0048294 del 18.05.2010 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in materia di operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare;
- VISTO** il dispaccio n° 03.02.0050449 del 27.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in materia di operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare;
- VISTO** il dispaccio n° 559/A1/114.19/22293 in data 16.07.2012 del Ministero dell' Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 13/2012 in data 09.05.2012;
- VISTI** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Nel tratto di mare del Circondario Marittimo di Fano compreso tra le seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84) :

- a Nord : a) Lat. 43° 52' 48" N Long. 012° 57' 54" E (Foce Fosso Sejore)
 b) Lat. 44° 01' 45" N Long. 013° 08' 57" E
- a Sud: a) Lat. 43° 45' 00" N Long. 013° 10' 30" E (Foce Fiume Cesano)
 b) Lat. 43° 55' 13" N Long. 013° 34' 30" E

ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 metri, è consentito l' ammaraggio, il prelievo d' acqua ed il successivo decollo agli aeromobili impegnati nella lotta contro gli incendi.

Art. 2

Non è consentito l' ammaraggio, il prelievo d' acqua ed il successivo decollo degli aeromobili nelle aree di seguito indicate:

- A. Entro un raggio di 0,4 miglia dall' imboccatura del porto di Fano;
- B. Impianti di molluschicoltura ubicati nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano alle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1	Lat. 43° 53' 51" N	Long. 013° 00' 17" E
Punto 2	Lat. 43° 54' 18" N	Long. 013° 00' 39" E
Punto 3	Lat. 43° 54' 00" N	Long. 013° 01' 19" E
Punto 4	Lat. 43° 53' 34" N	Long. 013° 00' 57" E

Art. 3

E' fatto obbligo ai predetti aeromobili di informare la sala operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, via radio VHF/FM canale 16 prima dell' inizio di qualsiasi tipo di operazione e mantenere i contatti radio fino a termine delle stesse.

Art. 4

E' preciso obbligo del pilota dell' aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacqueo in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Art. 5

In caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono complesse le operazioni l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, può autorizzare l'ammarraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento.

Art. 6

Tutte le unità devono tenersi ad almeno un miglio di distanza dall' aeromobile impegnato nelle operazioni di rifornimento idrico.

Art. 7

I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti, se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 comma 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, mentre negli altri casi ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, con l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione ed al ceto interessato, nonché con l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/fano.-.

Fano 16.08.2012

**F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ESPOSITO MONTEFUSCO**